



IL FISCO SEMPLICE

u. 1
2024

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

La Riforma fiscale prende forma: Una breve panoramica sui decreti attuativi già entrati in vigore

Premessa

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2023, della **Legge 9 agosto 2023, n. 111, la Legge Delega al Governo per la riforma fiscale è legge dello Stato.**

Si tratta di una **riforma complessiva, organica e strutturale del nostro sistema fiscale** che persegue, in maniera contestuale:

- › **l'impulso alla crescita attraverso la riduzione del carico impositivo;**
- › **il contrasto di evasione ed elusione fiscale;**
- › **la semplificazione degli adempimenti;**
- › **la certezza del diritto.**

Questo approccio complessivo è stato sottolineato, il **12 aprile dello scorso anno, dal Viceministro dell'Economia e delle Finanze, On.le Prof. Maurizio Leo, nel suo Intervento al Consiglio Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia": "È una delega ampia, un disegno organico e ambizioso che vuole rimettere la persona al centro dell'imposizione superando gli interventi di manutenzione, non strutturali e organici, fatti dopo gli anni Settanta".**

Il "**cantiere di lavoro**" si è aperto subito dopo l'approvazione definitiva della Legge Delega da parte del Parlamento, il 4 agosto dello scorso anno, con l'istituzione, presso il Ministero

dell'Economia e delle Finanze, del **Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria e delle Commissioni di esperti** chiamate, queste ultime, a formulare le **proposte normative correlate ai diversi principi e criteri direttivi della Legge Delega.**

1. Sei decreti attuativi della riforma fiscale già pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ed entrati in vigore

Ad oggi sono stati **pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale** e sono, quindi, **entrati in vigore**, ben **sei decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale.** Si tratta, in particolare, dei seguenti decreti:

L'aforisma del mese

Il processo di riordino e progressiva riduzione delle aliquote d'imposta sui redditi personali è la grande urgenza fiscale che deve essere perseguita dal Governo.

– Carlo Sangalli

- › **Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi** (D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216), pubblicato in G.U. il 30 dicembre 2023;
- › **Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale** (D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209), pubblicato in G.U. il 28 dicembre 2023;
- › **Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente** (D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219), pubblicato in G.U. il 3 gennaio 2024;
- › **Disposizioni in materia di contenzioso tributario** (D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220), pubblicato in G.U. il 3 gennaio 2024;
- › **Disposizioni in materia di adempimento collaborativo** (D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221), pubblicato in G.U. il 3 gennaio 2024.
- › **Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari** (D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1), pubblicato in G.U. il 12 gennaio 2024.

Di seguito, una breve panoramica delle principali misure contenute nei predetti decreti.

2. La riforma dell'IRPEF: Un primo passo nella giusta direzione

È in vigore, **dal 1° gennaio 2024**, il decreto legislativo che attua il **primo modulo di riforma dell'IRPEF**.

Si tratta di un primo passo verso l'attuazione delle disposizioni contenute nella **Legge Delega al Governo per la riforma fiscale** e finalizzate a realizzare la revisione delle imposte sui redditi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1. **garantire il rispetto del principio di progressività**, nella prospettiva del cambiamento del sistema fiscale verso un'**unica aliquota d'imposta ("flat tax")**;
2. **conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale** prevedendo, **nell'ambito dell'IRPEF**, la progressiva applicazione della stessa **"no tax area"** per tutte le tipologie di reddito, privilegiando tale equiparazione, in primo luogo, tra i redditi di lavoro dipendente ed i redditi da pensione.

Alla luce dei citati principi, il decreto legislativo, **per il solo anno 2024**:

- › **Riduce, da 4 a 3, il numero delle aliquote d'imposta e degli scaglioni di reddito.**
- › **Innalza la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente.**

Si tratta, senza ombra di dubbio, di misure apprezzabili che mirano a **ridurre la pressione fiscale sui contribuenti ed a mitigare la perdita di potere di acquisto dei redditi medio-bassi.**

È necessario, però – oltre l'orizzonte del 2024 – dare prospettiva strutturale a questi interventi.

2.1. La curva dell'IRPEF: com'era e come è cambiata

L'IRPEF fino al 31 dicembre 2023	
Redditi	Aliquota
Per i redditi fino a 15.000 euro	23%
Per i redditi da 15.000 euro fino a 28.000 euro	25%
Per i redditi da 28.000 euro fino a 50.000 euro	35%
Per i redditi oltre 50.000 euro	43%
L'IRPEF a partire dal 1° gennaio 2024	
Redditi	Aliquota
Per i redditi fino a 28.000 euro	23%
Per i redditi da 28.000 euro fino a 50.000 euro	35%
Per i redditi oltre 50.000 euro	43%

2.2. Verso una completa riforma della maggiore imposta del nostro sistema fiscale

Tale misura **vale 4,3 miliardi di euro.**

La **contemporanea applicazione della revisione delle aliquote IRPEF** e della **riduzione del cuneo fiscale**, prevista dalla Manovra di Bilancio 2024, **avrà l'effetto di incrementare le buste paga dei lavoratori dipendenti fino a 1.298 euro annui (ossia, 100 euro netti al mese in più in busta paga).**

Si tratta di un **primo passo verso una completa riforma della maggiore imposta del nostro sistema fiscale (l'IRPEF)** che si attende, oramai, da **50 anni (ricordo che l'IRPEF è stata introdotta nel nostro Paese nel lontano 1973).**

La riduzione del numero delle aliquote d'imposta e degli scaglioni di reddito (da 4 a 3) va nella direzione proposta dalla Confederazione.

Infatti, la **posizione politica di "Confcommercio-Imprese per l'Italia"** sulla riduzione della pressione fiscale su imprese e lavoratori è sempre stata: **"Occorre ridurre l'IRPEF su tutti i contribuenti italiani senza aumentare la tassazione sui consumi (IVA)"**.

Ed è, esattamente, quello che avviene con questa riforma!

In pratica, si ha una **riduzione generalizzata della pressione fiscale su tutti i contribuenti italiani. Tutti ne trarranno beneficio e tutti pagheranno meno tasse: piccoli imprenditori, lavoratori autonomi, dipendenti e pensionati.**

È, quindi, una revisione **equa e trasversale!**

2.3. L'aumento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente

Inoltre, **sempre per il solo 2024**, viene incrementata, **da 1.880 euro a 1.955 euro**, la detrazione prevista per **i titolari di redditi di lavoro dipendente fino a 15.000 euro**.

Si eleva, di conseguenza, da 8.174 euro a **8.500 euro**, la soglia di **"no tax area"** prevista per i redditi di lavoro dipendente, che viene così equiparata a quella già vigente in favore dei pensionati.

Sul punto si segnala che – a fronte della modifica degli scaglioni e delle corrispondenti aliquote – non è seguita una speculare revisione delle altre detrazioni da lavoro. Tale circostanza potrebbe determinare degli effetti distorsivi sul prelievo fiscale.

Auspichiamo, pertanto, che, con l'integrale attuazione della riforma fiscale, anche tale provvisorio effetto distorsivo venga rimosso definitivamente.

2.4. La revisione della disciplina delle detrazioni per oneri

Per i contribuenti titolari di un **reddito complessivo superiore a 50.000 euro**, viene rivista anche **la disciplina delle detrazioni oneri**.

In particolare, si stabilisce la diminuzione della detrazione, spettante per **l'anno 2024**, per un importo pari a **260 euro**, con riferimento ai seguenti oneri:

- › spese per le quali è prevista la detraibilità nella misura del **19%, ad eccezione delle spese sanitarie;**
- › erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- › premi di assicurazione per rischi da eventi calamitosi.

2.5. La maggiorazione del costo ammesso in deduzione, ai fini IRPEF ed IRES, in presenza di nuove assunzioni

Per il **2024**, viene introdotta una **maggiorazione del costo del lavoro, ammesso in deduzione ai fini IRPEF ed IRES**, riguardante **i nuovi assunti**. Beneficiari di tale agevolazione sono:

- › i titolari di reddito di impresa;
- › le imprese individuali, comprese le imprese familiari;
- › le società di persone e le società ad esse equiparate;
- › gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo.

In pratica, viene prevista una **maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale**, nel caso di nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La maggiorazione viene incrementata al 30% nel caso in cui venissero assunte **particolari categorie di dipendenti, che si ritiene necessitano di maggiore tutela** (quali, ad esempio, le persone con disabilità, le donne con almeno due figli di età minore di 18 anni, i giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile decaduti dal beneficio del reddito di cittadinanza).

2.6. L'abrogazione dell'ACE ("Aiuto alla Crescita Economica")

A decorrere dal periodo d'imposta 2024, viene abrogata l'agevolazione fiscale **ACE ("Aiuto alla Crescita Economica")**, che era stata reintrodotta con la Legge di Bilancio 2020.

Benché venga meno un importante strumento agevolativo in favore delle imprese, è di tutta evidenza che **l'abrogazione dell'ACE si sia resa necessaria, per "finanziare" il primo modulo di riforma dell'IRPEF**, soprattutto in un contesto in cui le risorse finanziarie risultano ridotte a causa dell'attuale situazione economica del nostro Paese.

3. La riforma della fiscalità internazionale

Il decreto legislativo di riforma della fiscalità internazionale introduce norme volte:

- › **alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche e delle persone giuridiche**, in coerenza con

le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;

- › **alla semplificazione e alla razionalizzazione del regime delle società estere controllate;**
- › a conformare il sistema d'imposizione sul reddito ad una maggiore competitività sul piano internazionale, attraverso specifiche norme di vantaggio per i **"lavoratori impatriati"** e per **le imprese o le attività produttive che ritornano ad investire in Italia;**
- › al recepimento della Direttiva dell'Unione europea del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d'imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali ed i gruppi nazionali che operano su larga scala nell'Unione europea (**"Global Minimum Tax"**).

3.1. La "Global Minimum Tax"

A tale ultimo riguardo, a decorrere **dal 1° gennaio 2024**, viene introdotta nel nostro ordinamento tributario, la **"Global Minimum Tax"** per le società multinazionali, localizzate in Italia, al fine di **ridurre le distorsioni fiscali dovute ai differenti livelli di tassazione nei Paesi.**

Si tratta di una nuova imposta minima globale (**con un'aliquota effettiva minima del 15%**) a carico dei **gruppi societari con almeno 750 milioni di euro di fatturato consolidato.**

È dovuta dalla controllante capogruppo, localizzata nel territorio dello Stato italiano, in relazione alle imprese del gruppo, non localizzate in Italia, che scontano una bassa imposizione.

4. La riforma dello Statuto dei Diritti del Contribuente

Il decreto legislativo che modifica lo Statuto dei Diritti del Contribuente dedica particolare attenzione alla **qualificazione dello Statuto** (di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212), **come legge generale tributaria.**

Bene, in questo senso, il riferimento e la valorizzazione dei principi del **legittimo affidamento del contribuente**, del **rafforzamento dell'obbligo di motivazione da parte dell'ente impositore**, del **diritto di accesso agli atti del procedimento tributario**, del **potenziamento dell'esercizio del potere di autotutela.**

5. La riforma del Contenzioso Tributario

Il decreto legislativo di riforma del contenzioso tributario dispone interventi finalizzati a **ridurre le liti con il Fisco** (come previsto, tra l'altro, dal PNRR):

- › **introducendo nuove definizioni agevolate delle controversie pendenti in tutti i gradi di giudizio, comprese quelli pendenti dinanzi la Corte di Cassazione;**
- › **potenziando l'istituto dell'autotutela;**
- › **rafforzando il divieto di produrre nuovi documenti.**

6. L'adempimento collaborativo

Il decreto legislativo sull'**adempimento collaborativo** mira ad introdurre norme volte ad **incentivare e promuovere la trasparenza e la "compliance"**, consentendo all'Amministrazione finanziaria di acquisire, tempestivamente, informazioni su operazioni potenzialmente rischiose sotto il profilo fiscale.

In particolare, viene esteso il regime dell'**adempimento collaborativo** (istituito con il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128), anche alle persone fisiche, limitando, però, l'accesso a due categorie di contribuenti:

- › coloro che trasferiscono la residenza in Italia;
- › coloro che continuano a risiedere all'estero ma possiedono in Italia – anche per interposta persona o *trust* – un reddito complessivo mediamente pari o superiore ad un milione di euro.

Per i contribuenti aderenti al regime sono previsti importanti effetti premiali. In particolare:

il potenziamento del contraddittorio;

- › procedure semplificate di regolarizzazione della posizione nel caso di adesione alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate;
- › la riduzione delle sanzioni amministrative e penali;
- › la riduzione dei termini di accertamento;
- › la predisposizione di istituti speciali di definizione fiscale in presenza di certificazioni rilasciate da professionisti qualificati.

7. La razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti in materia fiscale

Il decreto legislativo che razionalizza e semplifica gli adempimenti in materia fiscale, introduce misure dirette:

- › **a razionalizzare e ridurre gli obblighi dichiarativi in capo ai contribuenti**, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegia l'**adempimento spontaneo**;
- › **ad armonizzare i termini degli adempimenti tributari**, compresi quelli **dichiarativi** e di **versamento**, semplificando la modulistica prescritta per i relativi adempimenti.

7.1. Alcuni esempi di semplificazione

- › **Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti ed i pensionati**: viene previsto un nuovo meccanismo di consultazione dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate che, in via sperimentale, saranno proposte al contribuente in una apposita area riservata del portale web della medesima Agenzia, senza attendere il modello dichiarativo precompilato.
- › **Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA**: sarà possibile presentare la dichiarazione dei redditi semplificata (modello 730) da parte di tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA.
- › **Eliminazione della Certificazione Unica per i soggetti forfetari e per i soggetti in regime fiscale di vantaggio**: i sostituti d'imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, a tali soggetti, sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro autonomo (CUA).
- › **Rateazione delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte**: viene eliminato l'obbligo di esplicito esercizio dell'opzione in dichiarazione e, al contempo, viene aggiunta un'ulteriore rata di versamento, con scadenza il 16 dicembre.
- › **Ampliamento della soglia dei versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo**: viene incrementato, da 25,82 euro a **100 euro**, il limite d'importo al di sotto del quale il contribuente può rimandare il versamento al periodo successivo. I versamenti sono, comunque, effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.

- › **Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità**: per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli **ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)**, incremento:

- da 50.000 euro a **70.000 euro annui**, della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
- da 20.000 euro a **50.000 euro annui**, della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP.

7.2. La revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

A partire dal 2 maggio 2024, il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP viene anticipato:

- › dal 30 novembre al **30 settembre**, per i **soggetti IRPEF** (persone fisiche, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
- › dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta **all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**, per i **soggetti IRES**.

A partire dal 1° aprile 2025:

- › le persone fisiche presenteranno la dichiarazione dei redditi, tramite un ufficio di Poste Italiane s.p.a., tra il 1° aprile (anziché il 1° maggio) ed il 30 giugno, ovvero in via telematica, tra il 1° aprile ed il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- › le società e le associazioni (ex articolo 5 del TUIR), presenteranno la dichiarazione dei redditi in via telematica, tra il 1° aprile ed il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- › i soggetti IRES presenteranno la dichiarazione dei redditi in via telematica a partire dal 1° aprile dell'anno successivo – se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare – ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Dal 2025, il **modello 770** potrà essere presentato dai sostituti d'imposta, telematicamente, a partire dal 1° aprile e fino al 31 ottobre di ciascun anno.

7.3. La semplificazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale ("ISA")

Al fine di semplificare gli adempimenti dichiarativi, viene previsto che l'Agenzia delle Entrate renda disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, **gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA.**

I programmi informatici di ausilio alla compilazione ed alla trasmissione dei **dati ISA, per l'anno 2024**, saranno resi disponibili **entro il mese di aprile** del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili e, **a decorrere dall'anno 2025, entro il giorno 15 del mese di marzo** del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

